



REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DELLE MANOMISSIONI DI SUOLO PUBBLICO

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 19.01.2006

in vigore dal 24.02.2006

INDICE

- Art. 1 - OGGETTO DI REGOLAMENTAZIONE E FONTI
- Art. 2 - TIPOLOGIA DELLE OPERE
- Art. 3 - PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
- Art. 4 - AUTORIZZAZIONI
- Art. 5 - PRESCRIZIONI TECNICO AMMINISTRATIVE
- Art. 6 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI
- Art. 7 - MANOMISSIONI SU PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO
- Art. 8 - MANOMISSIONI SU PAVIMENTAZIONI SPECIALI
- Art. 9 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
- Art. 10 - SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI
- Art. 11 - INTERVENTI URGENTI
- Art. 12 - CONTENIMENTO TEMPI DI LAVORO
- Art.13 - SOSPENSIONE DEI LAVORI PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
- Art. 14 - CONTROLLI, COLLAUDI, GARANZIE
- Art. 15 - RESPONSABILITA'
- Art. 16 - DEPOSITO CAUZIONALE
- Art. 17 - CARTOGRAFIE IMPIANTI
- Art. 18 - SANZIONI E PENALITA'
- Art. 19 - MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI
- Art. 20 - NORME FINALI

Art. 1 - OGGETTO DI REGOLAMENTAZIONE E FONTI

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono adottate in conformità alla Direttiva P.C.M. 3./3/1999 “Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici” e riguardano, ai sensi del 1° comma dell’art. 25 del D.Lgs. 30/04/092 n.285 e dell’art. 66 del Regolamento di Esecuzione n. 495 del 16/12/1992 così come integrato dall’art.54 del Regolamento di Esecuzione n.610 del 16/09/1996, le realizzazioni di attraversamenti trasversali ed occupazioni longitudinali sotterranee della sede stradale per le infrastrutture dei servizi tecnologici da parte di Società/Enti erogatori di servizi.
2. Le disposizioni del presente regolamento riguardano la realizzazione di servizi tecnologici nelle aree di nuova urbanizzazione ed i rifacimenti e/o integrazione degli impianti già esistenti ovvero interventi da realizzare in occasione di significative riqualificazioni urbane per il mantenimento dell’efficienza degli impianti stessi garantendo sufficiente sicurezza e funzionalità.
3. Nel sottosuolo possono essere presenti i seguenti servizi:
Reti acquedotti / Reti elettriche di distribuzione / Reti elettriche per servizi stradali (I.P. Impianti semaforici) / Reti di distribuzione per Telecomunicazioni / Cablaggi di servizi particolari / Reti per videocontrollo territoriale / Condotte gas / Condotte fognarie / Reti telefoniche in genere.

Art. 2 - TIPOLOGIA DELLE OPERE

1. Per la realizzazione della posa degli impianti nel sottosuolo, sono previste tre categorie standard di ubicazione dei vari servizi:
 - a) In trincea (con scavo tradizionale) previa posa direttamente interrata o in tubazioni di materiale diverso (P.V.C., acciaio, polietilene, ecc.)
 - b) In polifere, manufatti predisposti nel sottosuolo per l’infilaggio di canalizzazioni.
 - c) In strutture polifunzionali, cunicoli e manufatti specifici pluriservizi percorribili da più impianti.
2. La scelta tra le possibili soluzioni tecniche di cui al punto precedente viene effettuata in sede di appositi incontri e concordata con le varie aziende. Le scelte tra le possibili alternative devono essere operate in sede di Conferenza dei Servizi sino ad approvazione del P.U.G.S.S. (Piano Urbano Generale dei Servizi nel sottosuolo).

Art. 3 - PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

1. La Società/Ente (di seguito denominata “Gestore”) è tenuto a comunicare all’Amministrazione Comunale (di seguito denominata “Amministrazione”) un programma lavori entro e non oltre il mese di novembre di ogni anno relativo all’anno successivo al fine di evitare o ridurre al minimo interferenze e sovrapposizioni con altri interventi (opere pubbliche ecc.) e di consentire, ove possibile, un buon coordinamento che riduca i disagi per l’utenza e contenga i danni strutturali per le sedi viabili; in special modo quelle recentemente riasfaltate.

2. Con Conferenza di Servizi verrà approvato il programma presentato dalle singole Aziende e a queste verrà data comunicazione, fatta eccezione per i singoli allacciamenti, gli interventi di riparazione guasti e casi particolari da valutare di volta in volta.
3. L'Amministrazione potrà prescrivere alle Società di anticipare i programmi di estensione rete in zone di nuovo insediamento e anche di posare condotte "morte" per evitare la manomissione di corpi stradali di recente realizzazione.
4. Le autorizzazioni dei singoli interventi, previsti dal programma approvato, verranno rilasciate entro 30 giorni dalla presentazione della domanda e dovranno essere utilizzati i moduli appositamente predisposti dall'Ufficio Autorizzazioni.
5. In caso di manomissione per estensioni di canalizzazioni o interventi di scavo su strade o piazze pubbliche di recente realizzazione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di prescrivere i ripristini delle pavimentazioni con caratteristiche difformi dalle prescrizioni previste dal Regolamento.

Art. 4 - AUTORIZZAZIONI

1. Il Gestore dovrà presentare all'Amministrazione di volta in volta per ogni intervento o per gruppi ben localizzati di intervento debita domanda in bollo, su apposito modulo pre-stampato, finalizzata ad ottenere autorizzazioni per:
 - a) Occupazione temporanea di Suolo Pubblico per impianto di cantiere (strutture ed attrezzature, macchinari in genere) da impiegare in sito per lo svolgimento delle varie fasi di lavorazione.
 - b) Manomissione di Suolo Pubblico per posa e collocazione Rete o riparazione Guasti, o costruzione accessori, manufatti ecc.
 - c) Occupazione permanente di Suolo Pubblico con canalizzazioni, accessori costruttivi, camerette interrate in calcestruzzo, armadi, manufatti facenti parte integrante degli impianti stessi.
2. La domanda dovrà essere corredata dalla relativa documentazione tecnica (elaborati grafici con planimetrie in diversa scala) e dall'impegno ad effettuare prima del ritiro dell'atto autorizzativo il versamento a copertura delle spese di istruttoria e di sopralluogo oltre che della marca da bollo di legge da applicare all'atto stesso. Se ritenuto necessario potrà essere richiesta una dettagliata documentazione fotografica della zona interessata dalla manomissione.
3. La domanda dovrà essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per l'inizio lavori per estensioni e potenziamenti impianti e 30 giorni per singoli allacciamenti e dovrà riportare espressamente o avere in allegato:
 - a) NOMINATIVO DEL TECNICO RESPONSABILE DI CANTIERE CON RECAPITO
 - b) TELEFONICO.
 - c) NOMINATIVO DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI DI SCAVO (eventuali subappalti) e se diversa quella a cui verranno affidati i ripristini (con recapiti telefonici).
 - d) DATA DI PRESUNTO INIZIO E FINE LAVORI
 - e) INDICAZIONI SUGLI INGOMBRI TEMPORANEI DELLA CARREGGIATA (secondo convenzione per assolvimento TOSAP) e su eventuali esigenze di deviazione del traffico o

l'apposizione di segnaletica per divieti di sosta – mediante apposita Ordinanza Sindacale – onde permettere più agevolmente le varie fasi di intervento.

- f) RELAZIONE GEOTECNICA, ove ritenuto necessario per la determinazione della stabilità dei terreni (Legge Regionale n.45 del 09/08/1989).
- g) NULLA OSTA Uffici tecnici degli Enti o delle Aziende titolari di altri impianti a rete, per tutti i casi diversi dal singolo allacciamento o dalla riparazione del guasto.

- 4. I nominativi di cui ai punti a) e b), qualora non indicati in domanda, dovranno essere inderogabilmente comunicati prima dell'inizio dei lavori, pena la sospensione della validità dell'autorizzazione stessa.
- 5. Per interventi oltre i 40 ml. di sviluppo dovrà essere indicato l'avanzamento giornaliero del cantiere, con una larghezza che viene considerata di mt.2 calcolata a ridosso delle due linee di scavo. Questo dato è basato su una ipotetica area di ingombro di cui viene richiesta la sua delimitazione ai fini della sicurezza per la circolazione veicolare e pedonale, ed è essenziale ai fini del calcolo della superficie reale espressa in mq. che determina l'occupazione temporanea utile al calcolo della superficie da assoggettare a tassazione.
- 6. L'Amministrazione si riserva di prescrivere, per motivi tecnici, modifiche del tracciato o della profondità delle canalizzazioni in progetto.
- 7. L'Amministrazione rilascerà la propria Autorizzazione previ opportuni accertamenti tecnici, con riferimento alle disposizioni del presente Regolamento ed alla normativa vigente in materia, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda.
- 8. Una delle condizioni basilari per la validità dell'autorizzazione è contenuta nel tempo massimo di 60 giorni durante i quali dovranno essere svolti tutti gli interventi atti alle risultanze finali oggetto della richiesta stessa. Questo tempo, in casi eccezionali può essere procrastinato ad un limite massimo di 90 giorni (previo avviso da parte del soggetto intestatario dell'autorizzazione).
- 9. L'Autorizzazione sarà rilasciata sempre fatti salvi i diritti di terzi.
- 10. L'Autorizzazione potrà essere negata qualora l'Ufficio ritenga insufficiente la documentazione allegata o carenti le dichiarazioni su tempi e responsabili o non accettabili le modalità ed i tempi di esecuzione indicati in richiesta.
- 11. Copia conforme dell'autorizzazione dovrà essere tenuta in cantiere ed esibita, su richiesta dei funzionari comunali, ufficiali o agenti della Polizia Municipale o della Pubblica Sicurezza.

Art. 5 - PRESCRIZIONI TECNICO AMMINISTRATIVE

- 1. I lavori di posa e manomissione dovranno essere eseguiti secondo le modalità, gli schemi ed i tempi prescritti nell'autorizzazione.
- 2. Qualora cause di forza maggiore impediscano l'esecuzione dell'intervento secondo quanto previsto ed autorizzato, il soggetto intestatario dell'autorizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Comunale competente per iscritto (anche via telefax). Saranno

conseguentemente concordate le varianti necessarie, da formalizzare trasmettendo nuovi elaborati e/o documenti all'Ufficio Comunale competente. Detto Ufficio trasmetterà quindi nulla osta scritto per le variazioni richieste, detto nulla osta costituirà allegato all'autorizzazione già rilasciata.

3. L'occupazione dei sedimi pubblici con strutture di cantiere dovrà essere limitato al tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori, non dovranno mai essere abbandonati materiali di risulta o da costruzione o altro sulle aree esterne al cantiere; le aree occupate dovranno essere lasciate, a fine lavori, perfettamente pulite ed agibili.
4. Il cantiere stradale dovrà essere segnalato e protetto ai sensi di quanto disposto dal nuovo Codice della Strada secondo il progetto che l'impresa esecutrice dovrà inoltrare all'Ufficio Comunale competente prima dell'inizio lavori concernente la deviazione dei flussi veicolari, l'eventuale chiusura di strada, i percorsi alternativi provvisori, le segnalazioni notturne, le barriere e quant'altro (D.Lgs. del 30.04.1992 n.°285 e s.m.i.).
5. Quarantotto ore prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere apposta segnaletica descrittiva dell'intervento all'inizio, alla fine dell'area di cantiere e alle intersezioni stradali contigue al cantiere stesso. Analogamente si dovrà procedere ogni qualvolta la dinamica di sviluppo del cantiere imponga variazioni alla viabilità.
6. Tutta la segnaletica stradale verticale ed orizzontale esistente in zona di cantiere che dovesse essere danneggiata in corso di esecuzione dei lavori dovrà essere ripristinata a cura e spese del titolare dell'autorizzazione; la stessa deve essere mantenuta integra e di aspetto decoroso sostituendone gli elementi deteriorati.
7. Dovrà sempre essere salvaguardata la possibilità del transito pedonale sui marciapiedi e sui passaggi pedonali in genere, creando corsie protette e segnalate di larghezza non inferiore a mt.1 e con pavimentazione priva di dislivelli o altri ostacoli costituenti potenziale pericolo.
8. Dovrà sempre essere consentito l'utilizzo dei passi carrai e degli accessi in genere, anche in funzione di ipotetiche necessità di transito di mezzi di soccorso.
9. Tutti i cartelli segnaletici dovranno riportare il nome dell'impresa esecutrice dei lavori ed all'inizio dell'area di cantiere dovrà essere collocato apposito pannello riportante le indicazioni "LAVORI ESEGUITI DAPER CONTO DI.....". Inoltre dovranno essere posizionati tutti gli eventuali segnali di preavviso e di deviazione traffico con indicazioni chiare e ben leggibili sullo sviluppo di eventuali percorsi alternativi.
10. In periodo scolastico, la movimentazione di cantiere non potrà avvenire in orari concomitanti con l'ingresso della popolazione scolastica nei vari plessi e quindi posticipata dopo le ore 8.30.
11. Saranno comunque a carico della Società gli eventuali danni, di qualunque tipo, causati direttamente o indirettamente dall'esecuzione dei lavori, per cui sarà cura del soggetto intestatario dell'autorizzazione ottenere i dovuti consensi da parte dei terzi interessati a cui possa derivare una qualche limitazione di diritti acquisiti a causa dell'esecuzione dei lavori stessi.
12. Nel caso di danneggiamenti alle reti di acquedotti o fognature, la il soggetto intestatario dell'autorizzazione dovrà darne immediata comunicazione agli uffici tecnici competenti ed

attenersi direttamente alle prescrizioni di tali uffici per quanto riguarda le modalità ed i tempi del ripristino.

13. Nell'esecuzione dei lavori, dovranno utilizzarsi apposite attrezzature al fine di salvaguardare le infrastrutture esistenti e le cordature delimitanti aiuole o isole spartitraffico; anche la sola sbrecciatura di queste ultime comporterà la loro completa sostituzione.
14. L'autorizzazione è vincolata all'utilizzo di mezzi d'opera idonei alla realizzazione dei lavori in oggetto e costituirà motivo di immediata sospensione dei lavori ed eventualmente di revoca dell'autorizzazione l'utilizzo di mezzi non idonei per le loro caratteristiche (potenza, stazza, cingoli non gommati, ingombri eccessivamente voluminosi).
15. Il titolare dell'autorizzazione dovrà effettuare le opportune verifiche ed indagini preliminari per l'individuazione dei sotto servizi esistenti di altri Gestori, onde evitare inconvenienti e disservizi.
16. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto al pagamento della Tassa Occupazione Suolo Pubblico (TOSAP) sia per ciò che concerne l'occupazione temporanea di suolo pubblico con l'installazione dei cantieri, sia per ciò che concerne le occupazioni permanenti con le canalizzazioni di impianti e manufatti in genere, nelle misure e nei modi prescritti dal Regolamento Comunale e dalle leggi in vigore in materia; a questo scopo sarà cura dell'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione trasmetterne copia alla società incaricata alla riscossione dei tributi comunali .

Art. 6 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Premesso che la profondità, rispetto al piano di rotolamento, delle canalizzazioni sia posta

nel senso longitudinale dell'asse stradale, che trasversalmente non deve essere inferiore a

mt.1 (disposizioni del Regolamento di attuazione del C.d.S.), e che le occupazioni longitudinali in sotterraneo devono essere, fuori dal centro abitato, realizzate preferibilmente

nelle fasce di pertinenza stradale, salvo impossibilità tecnica, si conviene che le varie fasi di

lavoro dovranno rispettare, oltre che il principio generale del minor danno possibile all'esistente e le regole d'arte delle opere stradali, le seguenti prescrizioni generali:

- a) Se più gestori sono interessati a manomettere i sedimi di una stessa strada, gli interventi devono essere coordinati al fine di eseguire un solo ripristino tecnicamente più idoneo concordato con l'Ufficio Comunale competente. In alcune vie della Città, per motivi di traffico veicolare intenso o altro, l'Amministrazione può chiedere orari e giorni particolari di intervento onde favorire lo snellimento della circolazione.
- b) Il deflusso delle acque meteoriche dovrà essere regolamentato e rimesso in pristino ad interventi avvenuti in modo da non creare inconvenienti con danni e disagi.
- c) Gli scavi per gli attraversamenti trasversali delle strade dovranno essere eseguiti su una mezz'ora alla volta della sede viabile per evitare di ostacolare il normale transito veicolare.

- d) Nel tempo intercorrente tra la chiusura dello scavo ed il ripristino della pavimentazione, qualora l'area debba essere riaperta al transito pedonale e/o veicolare, la zona della manomissione dovrà essere mantenuta perfettamente livellata con i piani circostanti mediante ricariche di sabbia di frantoio opportunamente costipata. Lo stesso dicasi per quanto concerne periodi particolarmente piovosi, durante i quali va mantenuta integra e priva di insidie l'area oggetto della manomissione con stesura di materiale conglomerato bituminoso steso a freddo in attesa di definitivo ripristino.
- e) Nei casi per cui si debba mantenere efficiente il piano viabile, si provvederà alla stesura provvisoria di uno strato di conglomerato bituminoso per bloccare il deterioramento della sede stradale.
- f) Nel caso vengano danneggiati manufatti esistenti (canalizzazioni, caditoie stradali, pozzetti, scarichi fognari privati ecc.) si dovrà avvisare prima del reintegro il competente Ufficio Tecnico Comunale verificando in contraddittorio quanto emerso in occasione del danno subito dalle strutture sotterranee e porvi immediato rimedio per evitare anomalie e disservizi e il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere al più presto a riparare i manufatti pubblici e privati a perfetta regola d'arte.
- g) Nel caso di tubazioni o manufatti privati si dovrà informare il proprietario dello stabile e qualora fossero denunciate anche dopo parecchio tempo infiltrazioni d'acqua negli stabili in seguito alla posa dei sotto servizi, le fasi di messa in pristino di tutti gli elementi deteriorati e del risarcimento dei danni subiti sono a totale carico del titolare dell'autorizzazione che ha eseguito la manomissione stradale.
- h) Relativamente ai servizi interrati, qualora sussistano dubbi sulla effettiva localizzazione degli impianti tecnologici, deve essere valutata, di volta in volta, la possibilità di impiego di sistemi tecnici innovativi che consentano interventi nel sottosuolo senza l'effrazione della superficie, per la conoscenza di quanto preesistente non localizzato, riconducibile a strutture di servizi vari di altri Gestori; nel caso ci si riferisce a tecnica di perforazione orizzontale controllata (No – Dig) con la sola apertura di buche a distanza variabile dai 70 ai 100 ml. circa l'una dall'altra per permettere questo sistema anche detto "microtunneling".

Art. 7 - MANOMISSIONI SU PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO

1. Per l'esecuzione degli scavi è tassativamente vietato l'utilizzo di mezzi meccanici cingolati ad eccezione di quelli di ridotte dimensioni con cingoli in gomma. In casi particolari, debitamente motivati, L'Amministrazione può concedere la deroga addebitando al titolare dell'autorizzazione l'onere del rifacimento integrale di tutti i sedimi eventualmente danneggiati.
2. La pavimentazione bituminosa interessata dallo scavo dovrà essere preventivamente incisa in superficie con apposito taglia – asfalto.
3. Gli scavi dovranno essere riempiti fino a 10 cm. sotto al piano stradale con materiale arido di fiume o di cava. Il suddetto materiale dovrà essere opportunamente costipato in strati non superiori ai 50 cm. di spessore onde evitare in seguito avvallamenti e deformazioni del piano viabile e delle pertinenze stradali.
4. I materiali di risulta nella loro totalità dovranno essere trasportati ad una discarica autorizzata a cura della società o dell'impresa appaltatrice e sostituiti in toto da materiale arido di fiume scevro da impurità terrose per garantire sufficiente compattezza al terreno.

5. Gli scavi interessanti i marciapiedi asfaltati, dovranno essere riempiti con il materiale proveniente dallo scavo stesso, preventivamente selezionato ed opportunamente costipato fino a cm.12 dal piano di calpestio.
6. Gli scavi interessanti banchine erbose, dovranno essere colmati con il materiale terroso di risulta purché scevro da impurità e residui vegetali o meglio con sabbione di cava o stabilizzato, steso a strati debitamente costipati, intervenendo anche a più riprese.
7. Subito dopo l'esecuzione dei lavori, il piano viabile e le sue pertinenze dovranno essere ricostruiti così come si trovavano all'atto della manomissione e in conformità allo stato delle parti contigue alle quali debbono raccordarsi in modo perfetto. I ripristini dovranno essere realizzati a cura e spese del concessionario.
8. Il lasso di tempo intercorrente tra la manomissione di suolo pubblico ed il ripristino della pavimentazione bituminosa non dovrà tassativamente superare i gg. 5 (cinque) dall'ultimazione dei lavori di scavo ed il titolare dell'autorizzazione deve provvedere a sua cura e spesa al ripristino a regola d'arte del suolo manomesso, mantenendolo comunque, perfettamente livellato per garantire fluidità e sicurezza per la circolazione viabile. In caso di inadempienza interverrà direttamente l'Amministrazione con propri mezzi o anche con imprese incaricate, per ovviare a situazioni particolarmente precarie e pericolose addebitandone i relativi costi nella misura prevista dal vigente tariffario delle opere di urbanizzazione incamerando in parte o totalmente il deposito cauzionale con ulteriori ed eventuali integrazioni delle parti eccedenti.
9. L'Amministrazione potrà chiedere, per motivi di viabilità che il riempimento dello scavo venga completato immediatamente, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, con uno strato di calcestruzzo dello spessore non inferiore a 15 cm. Ad alto e consistente dosaggio onde garantire sufficiente tenuta al logorio del transito veicolare. In particolare, per situazioni che possono generare pericolo imputato a cedimenti strutturali della massicciata stradale.
10. Per gli attraversamenti di carreggiata, è fatto obbligo, oltre alla sostituzione completa del materiale di sottofondo, realizzare un apposito bauletto (colmatura) in cls con disaggio 50/200, onde garantire sufficiente consistenza e durata all'area precedentemente manomessa per la posa o riparazione del sottoservizio.
11. Il sottofondo sarà costituito da materiale conglomerato bituminoso steso a caldo a mano o con vibrifinitrice per uno spessore non inferiore a cm.10. opportunamente rullato eliminando possibili dislivelli tra le pavimentazioni circostanti.
12. Dopo un congruo periodo di assestamento, che di norma non dovrà essere inferiore ai 90 (novanta) giorni, salvo periodo gelivo, sarà obbligo dell'intestatario dell'autorizzazione posare un manto di usura in conglomerato bituminoso chiuso, rullato a caldo, dello spessore compreso di cm.3, che realizzi l'intera corsia stradale denominato comunemente *manto di usura o tappetino*. La larghezza del tappeto non dovrà comunque essere inferiore alla mezza carreggiata con sfumature di raccordo al tappeto esistente onde evitare sobbalzi nei cambi di corsia. Negli attraversamenti il tappeto di usura si estenderà per una larghezza variabile da ml.3,5 a ml.5 a cavallo dello scavo stesso. Sull'estensione lineare dello scavo con ampiezza superiore ai ml.10 viene richiesta la fresatura del manto stradale onde poter inserire agevolmente il nuovo strato di conglomerato bituminoso costituente il tappetino vero e proprio. Per i marciapiedi con pavimentazione bituminosa, il ripristino del sottofondo verrà realizzato eseguendo un massello in

conglomerato cementizio dello spessore di cm.10 (dieci) (a Kg.150 di cemento, tipo 325, per mc. di impasto) per la larghezza dello scavo; successivamente si stenderà un manto di usura in conglomerato bituminoso dello spessore di cm.3 (tre) debordante di almeno 20 (venti) cm. oltre la linea di scavo, o più nei casi che verranno valutati dall'Ufficio di volta in volta.

13. Per i marciapiedi pavimentati in materiali speciali valgono le stesse regole succitate per le pavimentazioni stradali dello stesso tipo.
14. Per i marciapiedi pavimentati in materiale bituminoso, la larghezza del ripristino dovrà essere estesa fino a precedenti manomissioni o elementi di delimitazioni, quali chiusini, botole, piastre e coperture. Qualora la larghezza complessiva del marciapiede sia inferiore o uguale a mt. 1,80 dovrà essere ripristinato l'intero manto bituminoso.
15. In situazioni particolari, l'Amministrazione potrà prescrivere una maggiore estensione del ripristino, al momento del rilascio dell'autorizzazione. Dove l'intervento sia stato effettuato su sedi stradali di recente riasfaltatura, dovrà essere realizzata la fresatura sulla fascia di pertinenza dello scavo con un debordo di almeno 20 cm. su ambo i lati entro i quali verrà steso il tappetino ad incastro nella sede così precostituita.
16. Su pavimentazioni ricostruite da un tempo minimo di anni due viene autorizzato l'intervento di scavo solo per riparazioni o lavori programmati, che per motivi inderogabili e sufficientemente giustificati devono essere realizzati; su questi siti, sarà richiesta la stesura del tappetino, previa fresatura di tutta la semi carreggiata viabile.
17. Nel caso che un margine laterale di un ripristino, sia ad una distanza inferiore ad un terzo della larghezza media del medesimo dal margine di una precedente manomissione o del bordo marciapiede, il nuovo ripristino, verrà allargato fino al vecchio margine solo per quanto riguarda gli strati che compongono la pavimentazione bituminosa.
18. Se il ripristino interessa aree destinate a passaggi pedonali, il medesimo dovrà comprendere l'abbattimento delle barriere architettoniche, abbassando il piano della pavimentazione e degli elementi di delimitazione secondo le norme previste dai D.M. 14 giugno 1989 n.236 e D.P.R. 24 luglio 1996 n.503 e loro m.e i.

Art. 8 - MANOMISSIONI SU PAVIMENTAZIONI SPECIALI

1. Le manomissioni su pavimentazioni speciali riguardano porfido, autobloccanti in cls, lastre in pietra, lastricati in genere.
2. Qualora l'intervento di scavo venga ad interessare zone con pavimentazioni speciali, l'intestatario dell'autorizzazione dovrà garantire la seguente procedura:
 - a) Asportazione degli elementi costituenti la pavimentazione con tutte le precauzioni del caso al fine di evitare danni al materiale stesso (nel caso di lose in pietra, le medesime dovranno essere numerate per una loro corretta ricollocazione in sede); qualora prima di iniziare la rimozione, si riscontrassero anomalie e/o rotture preesistenti, il responsabile dei lavori dovrà avvisare l'Ufficio preposto per la constatazione in loco. Diversamente non si potrà accettare la posa, a fine lavori, di materiali non perfetti o la sostituzione di elementi con altri non del tutto omogenei;

- b) Deposito degli elementi della pavimentazione possibilmente fuori della sede stradale, ma in ogni caso in modo che non ostacolino il transito veicolare e pedonale in modo da non creare pericoli per la pubblica incolumità in area appositamente delimitata e segnalata, da contabilizzare per l'assolvimento della T.O.S.A.P.;
- c) Riempimento dello scavo con materiale arido di fiume idoneamente assestato e costipato fino ad una profondità di 25 – 30 cm. di sotto al piano rotabile;
- d) Formazione del getto di sottofondo in cls dosato a 200 Kg./mc. tipo 325 con spessore non inferiore a cm 15 (quindici)
- e) Stesura di letto di sabbia di frantoio opportunamente livellata;
- f) Posa della pavimentazione con lo stesso disegno preesistente e perfettamente raccordata alla pavimentazione circostante;
- g) Impiego di piastra vibrante, innaffiatura e battitura finale dell'area interessata dall'intervento garantendo stabilità dei vari elementi lapidei;
- h) Sigillatura dei giunti ed interstizi con malta cementizia liquida o bitume sciolto a caldo, secondo le prescrizioni dell'Ufficio competente da valutare in cantiere;
- i) Nel caso di scavi da effettuarsi nelle aree verdi o presso alberate, dovranno essere rispettati il "Regolamento Comunale dei lavori di ripristino conseguenti a manomissioni di aree verdi ed alberate" approvato con D.C.C. n.13 del 28/01/2001 e le prescrizioni impartite dall'Ufficio Aree Verdi.

Art. 9 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

1. Nelle aree di nuovi insediamenti, le strutture sotterranee polifunzionali, sono considerate opere di urbanizzazione primaria e devono essere realizzate contemporaneamente alle altre infrastrutture a cura e spese del lottizzatore, secondo progetti concordati con le varie aziende ed approvati dall'Amministrazione. Dette strutture, costituite da cunicoli e gallerie di servizi, devono essere accessibili dall'esterno nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 66 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo C.d.S. n.495 del 16/12/1992 ai fini della loro ispezionabilità al loro interno per i necessari interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione. La realizzazione delle opere di che trattasi, deve seguire lo stesso iter delle normali richieste di autorizzazione alla manomissione stradale, con la sola differenza dell'esenzione della TOSAP (fatto salvo l'applicazione della marca da bollo e l'assolvimento delle spese d'istruttoria). Nella documentazione, va inserita copia della DGM che prevede e cita la tipologia dei vari interventi.

Art. 10 - SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI

1. Ai sensi degli art.28 e 231 del nuovo C.d.S. e dell'art. del D.P.R.156/1973, qualora per le esigenze della viabilità, o per la realizzazione di opere pubbliche, si renda necessario modificare o rinnovare gli impianti a rete dei servizi, la spesa relativa è a carico del Gestore.
2. L'Amministrazione è tenuta a comunicare al Gestore preventivamente il progetto di massima e il programma per l'esecuzione dei lavori pubblici, contestualmente fisserà il termine entro cui il Gestore dovrà provvedere alla rimozione. Il preavviso dovrà essere notificato almeno con 6 (sei) mesi d'anticipo su tale termine.

3. Il Gestore dovrà comunicare all'Amministrazione entro 30 (trenta) giorni da tale notifica eventuali riserve o opposizioni motivate.
4. Da parte del Gestore non potrà essere richiesto all'Amministrazione alcun indennizzo o danno per lo spostamento degli impianti. Viceversa, in caso di ritardo nell'esecuzione della rimozione, il Gestore è tenuto a risarcire all'Amministrazione eventuali danni derivanti dal ritardo stesso.

Art. 11 - INTERVENTI URGENTI

1. Gli interventi urgenti di Gestori di pubblici servizi per la riparazione di guasti, potranno essere eseguiti previa comunicazione scritta, anche a mezzo fax, da effettuarsi prima della manomissione.
2. Solo in caso di interventi urgenti da eseguirsi di notte o nei giorni festivi, o comunque durante la chiusura degli uffici comunali, il Gestore è autorizzato ad effettuare la predetta comunicazione all'Amministrazione nel primo giorno lavorativo immediatamente successivo.
Per tali lavori sarà poi rilasciata, in un secondo tempo, regolare autorizzazione a sanatoria, secondo quanto stabilito dall'art.4.
3. Valgono anche per gli interventi urgenti le norme su scavi e ripristini di cui ai punti precedenti.

Art. 12 - CONTENIMENTO TEMPI DI LAVORO

1. I Gestori, d'intesa con l'Amministrazione, dovranno valutare di volta in volta l'opportunità di effettuare i lavori consistenti in interventi sui servizi anche nelle ore notturne, qualora non si determini impatto acustico, per le zone interessate nel rispetto dei tempi previsti del progetto esecutivo. La durata dell'intervento deve comunque essere contenuta nel tempo stretto e necessario, per non creare situazioni di stallo con relativo intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.

Art.13 - SOSPENSIONE DEI LAVORI PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE

1. Nei casi in cui persistano avverse condizioni atmosferiche o fenomeni riconducibili ad abbassamenti notevoli della temperatura, si valuterà, in accordo con la controparte, la temporanea sospensione dei lavori e successiva ripresa in tempi successivi, per evitare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità o possibili danni a terzi, anche in considerazione della dubbia consistenza delle opere in corso.

Art. 14 - CONTROLLI, COLLAUDI, GARANZIE

1. I tecnici dell'Ufficio Soprasuolo avranno facoltà di accedere, per controlli, in qualsiasi momento nell'area di cantiere e terranno un registro dei lavori relativo a ogni intervento o gruppi di interventi facenti capo ad un'unica autorizzazione.

2. Sul registro di cui al comma 1. saranno annotati:
 - a) Date di inizio e fine lavori
 - b) Eventuali variazioni nelle modalità prescritte per l'esecuzione dei lavori (tempi e luoghi) dovute a cause di forza maggiore;
 - c) Prescrizioni ed osservazioni fatte all'impresa e/o al responsabile per conto dell'intestatario dell'autorizzazione;
 - d) Eventuali sanzioni elevate dalla Polizia Municipale per infrazioni ed inadempienze.
3. Entro 10 (dieci) giorni dalla data di fine lavori (annotata dal tecnico comunale sul registro suddetto e controfirmata dal Gestore/titolare dell'autorizzazione) verrà effettuata visita congiunta di collaudo, verbalizzata dai tecnici dell'Ufficio e sottoscritta delle parti, su cui potranno essere annotate prescrizioni per l'esecuzione di eventuali completamenti di secondaria rilevanza.
4. Dalla data di compilazione del verbale di collaudo decorrerà il periodo di garanzia, della durata di 18 (diciotto) mesi, e relativa a qualsiasi anomalia o cedimento del ripristino. Su ogni porzione di area interessata dai lavori, dove esiste la segnaletica orizzontale, la stessa deve essere ricostituita in ogni suo particolare e dettaglio ricreando la situazione ante intervento.
5. L'Amministrazione, ove lo riterrà opportuno, potrà far ripristinare le parti non regolarmente eseguite dal concessionario ed in caso di inadempienza potrà procedere direttamente al ripristino addebitandone i costi maggiorati del 20%.
6. Potranno essere richieste prove di collaudo sulla conformità dell'esecuzione delle opere con la tecnica in uso del "carotaggio" onde rilevare il giusto e prescritto strato di spessore del materiale conglomerato bituminoso steso in opera.

Art. 15 - RESPONSABILITA'

1. In caso di danni a terzi derivati dal mancato rispetto delle norme del presente Regolamento o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e verificatisi durante o in seguito all'esecuzione dei lavori, compreso il periodo di garanzia, il Comune rimane sollevato ed indenne da qualsiasi responsabilità e potrà porre quale condizione per il collaudo delle opere la rifusione dei danni o il ripristino a favore dei terzi.
2. La cartellonistica di cantiere deve riportare nominativo ed indirizzi del soggetto che opera sul sedime stradale nell'ambito del cantiere.

Art. 16 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il titolare dell'autorizzazione, a garanzia del rispetto delle norme del presente Regolamento, delle prescrizioni delle autorizzazioni (rilasciate all'ENEL, ITALGAS, TELECOM ecc.), e a copertura di eventuali danni a terzi, costituirà un fondo di garanzia consistente in un deposito cauzionale o polizza fidejussoria, per l'ammontare di Euro 52 al mq., da versare in un'unica soluzione prima dell'inizio dei lavori.

2. L'Amministrazione, a titolo di risarcimento per eventuali danni subiti alle pavimentazioni a seguito delle manomissioni non adeguatamente realizzate, può incamerare in parte o totalmente l'importo del deposito di garanzia di cui al comma 1.
3. Per gli interventi di piccola entità (fino ad uno sviluppo lineare di ml.10) il deposito cauzionale è quantificato forfettariamente in Euro 250,00.
Tali depositi cauzionali, devono essere versati presso l'Esattoria Comunale, che ne rilascerà regolare ricevuta.
4. A collaudo lavori eseguiti, sarà possibile svincolare il deposito, con apposita procedura presso l'ufficio Autorizzazioni.
5. Sono esenti da tali incombenze coloro che eseguono manomissioni inferiori a 4 metri quadri.

Art. 17 - CARTOGRAFIE IMPIANTI

1. La disponibilità della cartografia, da realizzarsi nei modi e nelle forme previste dagli art. 15 e 16 della Direttiva P.C.M. 3.3.1999 "Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici", è finalizzata alla conoscenza degli impianti dei pubblici servizi esistenti nel sottosuolo, per migliorare il coordinamento della aziende attraverso i rapporti tra le stesse, i Comuni e gli Enti.

Art. 18 - SANZIONI E PENALITA'

1. Fatte salve le sanzioni previste dalla legge di competenza degli Enti preposti, si applicano le seguenti sanzioni:
 - a) L'affidamento dei lavori stradali ad imprese diverse da quelle segnalate in sede di presentazione di richiesta intervento, darà luogo ad una penalità pari a Euro 1.000 e alla sospensione immediata dei lavori.
 - b) La mancata comunicazione all'Amministrazione del mancato rispetto delle tempistiche concordate, delle variazioni di percorso o del nominativo dell'impresa con relativo responsabile- referente, qualora non venga regolarizzata entro e non oltre 5 giorni lavorativi dal rilascio dell'autorizzazione, comporterà la revocata o sospensione della stessa autorizzazione.
 - c) Nel caso in cui, a seguito di detti provvedimenti, gli scavi aperti creino pericolo o grave disagio alla normale circolazione veicolare e pedonale, l'Amministrazione si riserva di procedere direttamente al ripristino del suolo addebitandone i costi al concessionario oltre ad una penale del 20% sull'importo dei lavori.
 - d) Ogni inosservanza alle norme e prescrizioni riguardante l'esecuzione dei lavori, darà luogo ad una penalità compresa tra Euro 500 e 2500 in ragione della natura, gravità della violazione e del disagio procurato in base ad apposito verbale tecnico.
 - e) La ritardata ultimazione dei lavori entro i termini previsti comporterà l'applicazione di una penalità pari a Euro 77 giornalieri.

- f) La realizzazione di opere (condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazioni sia aeree che sotterranee, gasdotti, metanodotti ecc.) senza la preventiva autorizzazione e/o in difformità del presente Regolamento è soggetta alle sanzioni del Codice della Strada.
- g) In caso di mancata tenuta in cantiere dell'autorizzazione di cui all'art. 4 saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 27 commi 11 e 12 del C.d.S.
- h) Per il mancato rispetto dell'art. 21 del nuovo C.d.S. concernente la sicurezza dei cantieri stradali, saranno comminate all'impresa esecutrice dei lavori le sanzioni previste in tale articolo.

Art. 19 - MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI

1. La normativa di cui al presente Regolamento è applicabile, per quanto compatibile, nel caso in cui la richiesta di autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico venga effettuata da soggetti diversi da quelli indicati all'art. 1, comma 1.

Art. 20 - NORME FINALI

1. Il presente Regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni regolamentari in materia con esso incompatibili.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia ed in particolare alle disposizioni citate all'art. 1.
3. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuto espletamento delle procedure di cui all'art. 3 dello Statuto comunale.